

DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012

E' pari allo **0,75%**, (lo 0,25% in meno rispetto al semestre precedente) il tasso di riferimento – cioè il tasso di interesse applicato dalla BCE / Banca Centrale Europea alle sue ultime operazioni di rifinanziamento – utile per il calcolo degli interessi di mora per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2013.

Ai fini del calcolo degli effettivi interessi legali di mora, è necessario aggiungere al suddetto tasso dello 0,75% una maggiorazione fissa.

Per le transazioni * **concluse a partire dal 1° gennaio 2013**, tale maggiorazione è stata portata a **8 punti** percentuali (in precedenza erano 7), a seguito del **Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192**, recante “modifiche al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180” (allegato il testo).

In caso di ritardo di pagamento a tali transazioni **si applicherà quindi un tasso di interesse legale di mora pari all'8,75%**.

Il citato decreto n.192 consente, nelle transazioni commerciali tra imprese, di concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore. E' un positivo passo avanti che peraltro Finco giudica non sempre efficace (vedi Newsletter Finco n.11 e 12, consultabili sul sito www.fincoweb.org). Sono comunque considerate inique, e quindi nulle, le clausole che escludono l'applicazione degli interessi di mora (vedi articolo 7, D. lgs. 231/2002).

La possibilità di concordare un tasso diverso da quello legale non è stata invece prevista per le transazioni commerciali in cui il debitore è una PA. Pertanto, ai ritardi collegati a tali transazioni, successive al 1° gennaio 2013, si applicherà su base giornaliera il tasso degli interessi legali di mora, come precedentemente calcolato.

Gli interessi legali decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Di seguito l'andamento dei tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi.

SEMESTRE DI RIFERIMENTO	TASSO DI INTERESSE BCE
Secondo semestre 2002	3,35%
Primo semestre 2003	2,85%
Secondo semestre 2003	2,10%
Primo semestre 2004	2,02%
Secondo semestre 2004	2,01%
Primo semestre 2005	2,09%
Secondo semestre 2005	2,05%
Primo semestre 2006	2,25%
Secondo semestre 2006	2,83%
Primo semestre 2007	3,58%
Secondo semestre 2007	4,07%
Primo semestre 2008	4,20%
Secondo semestre 2008	4,10%
Primo semestre 2009	2,50%
Secondo semestre 2009	1%
Primo semestre 2010	1%
Secondo semestre 2010	1%
Primo semestre 2011	1%
Secondo semestre 2011	1,25%

Primo semestre 2012	1%
Secondo semestre 2012	1%
Primo semestre 2013	0,75%

*per quanto sia pacificamente acquisita, a livello di indirizzo politico, l'applicabilità anche ai contratti aventi per oggetto i lavori pubblici (e non solo i servizi e le forniture), manca ancora una chiara trasposizione in tal senso a livello normativo nazionale.

Cordiali saluti.

Segreteria Finco

Via Brenta, 13 - 00198 Roma - tel 06 8555203 - fax 06 8559860
e-mail : segreteria@fincoweb.org - sito web: www.fincoweb.org

Documento: DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192

Oggetto: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
- d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
- e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
- f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
- c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
- d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). –

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta

giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo

7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»; DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
<http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/Dlgs1922012.htm>

1 di 2 22/01/2013 10.46 e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Saggio degli interessi). –

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;

f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;

g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7(Nullita'). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;

h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.».

Art. 2 - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192

<http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/Dlgs1922012.htm> - 2 di 2 22/01/2013 10.46